

N. R.G. 1710/2015



IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica in persona della dott.ssa Monica Bertoncini in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta il 13 luglio 2017, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento ex art. 28 d.lgs. 150/11 e 44 d.lgs. 286/1998 promosso da

. con il procc. avv.ti A. Guariso e M.
Lavanna

ricorrenti -

contro

Inps, con il proc. avv. A. Imparato

convenuto -

contro

Comune di Gorle, con il proc. avv. P. Strapparava

convenuto -

Svolgimento del processo

Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 44 d.lgs. 286/98 la ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di Giudice del



Lavoro, l'Inps ed il Comune di Gorle per sentir accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Gorle, consistita nel negare l'assegno di cui all'art. 74 d.lgs. 151/00 in relazione alla nascita dei rispettivi figli e per sentir ordinare al Comune medesimo di cessare la condotta e di trasmettere all'Inps la comunicazione di riconoscimento del loro diritto; nonché per sentir ordinare all'Inps di revocare il provvedimento di recupero della somma di € 1.691,05 già corrisposta; nonché per sentir ordinare al Comune di Gorle ed all'Inps l'attuazione di un piano di rimozione della condotta per evitare il reiterarsi della discriminazione.

A fondamento di tale pretesa la ricorrente esponeva di essere titolari di permesso di soggiorno per motivi di famiglia, mentre il marito ed il figlio lo erano di un permesso di soggiorno CE per lungo-soggiornanti, e di aver chiesto, in relazione alla nascita del figlio , nato l'11.4.2014, l'assegno di maternità di base di cui all'art.74 d.lgs. 151/01.

La ricorrente precisava che inizialmente l'assegno le era stato concesso, avendo presentato la domanda sulla base della ricevuta della richiesta della carta di soggiorno (poi negata dalla Questura per mancanza del requisito di residenza quinquennale), ma successivamente il Comune, mancando il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aveva comunicato all'Inps di procedere alla revoca del beneficio.

La ricorrente lamentava pertanto il carattere discriminatorio di tale comportamento, invocando, a sostegno del diritto l'art. 65 dell'accordo euromediterraneo con il Marocco, nonché l'art. 12 della direttiva 2011/98/UE. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.



L'Inps, costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva.

Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande, essendo le ricorrenti prive del permesso di soggiorno di lungo periodo, cioè di uno dei requisiti per poter beneficiare dell'assegno di maternità di base di cui all'art.74 d.lgs. 151/01.

Il Comune di Gorle, costituitosi in giudizio, richiama la giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo cui esistono situazioni che possono giustificare un diverso trattamento tra cittadini e stranieri, ritenendo tale principio applicabile all'art. 74 d.lgs. 151/01.

Il Comune negava che vi fosse stata discriminazione, tanto in base all'accordo euromediterraneo con il Marocco, quanto in base all'art. 12 della direttiva 2011/98/UE. Concludeva per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

La domanda è fondata.

La ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, ha chiesto al Comune di Gorle la concessione dell'assegno di maternità di base di cui all'art.74 d.lgs. 151/01, in relazione alla nascita del figlio nato l'11.4.2014 (v. doc. 2, 3, fasc. ricorrente).

L'ente, che ha inizialmente accolto la domanda, in quanto presentata sulla base della ricevuta di richiesta della carta di soggiorno (poi respinta dalla Questura per mancanza del requisito della residenza quinquennale), ha poi comunicato all'Inps di procedere alla revoca della prestazione per insussistenza di uno dei presupposti richiesti dalla legge,



ovvero il permesso di soggiorno di lungo periodo (v. doc. 6-7 fasc. ricorrente).

Sul punto può essere condiviso quanto già affermato dalla Corte d'Appello di Brescia, sia pure con riferimento ad altra prestazione, con la sentenza n. 509/16.

L'art. 12 della direttiva 2011/98/UE, non recepito nel nostro ordinamento nonostante l'emanazione del d.lgs di recepimento (40/2014) e nonostante la scadenza dei termini, stabilisce che "i lavoratori di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lett. b) e c) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne ... e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004".

Si tratta di norma a cui va attribuita efficacia "diretta in quanto il precetto è sufficientemente preciso, incondizionato, in quanto lo Stato non deve svolgere alcuna attività per applicarlo, e riguarda rapporti di efficacia verticale" (v. Corte d'Appello di Brescia, sentenza n. 509/16).

Diversamente, si realizzerebbe una forma di discriminazione oggettiva e d'altra parte, come già osservato da questo Tribunale, l'obbligo di applicazione diretta della norma comunitaria grava su tutti gli organi dello Stato, ivi comprese le pubbliche amministrazioni (v. sent. CGE 103/88 F.lli Costanzo; Corte d'Appello di Brescia, sentenza n. 509/16; Tribunale di Bergamo, ordinanza del 14.4.2016).

Passando, quindi, ad analizzare il merito, come già anticipato, l'art. 12, paragrafo 1, lett. e) della direttiva 2011/98/UE impone la parità di trattamento rispetto a "i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004", consentendo agli Stati membri di limitare la parità di trattamento, "limitando i diritti conferiti ai



lavoratori di paesi terzi ai sensi del paragrafo 1, lettera e), senza restringerli per i lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati".

Il regolamento CE 883/2004, all'art. 3, comma 1, contiene un elenco dei settori della "sicurezza sociale", che comprende alla lett. b) "le prestazioni di maternità e paternità assimilate".

Non v'è dubbio che l'assegno di maternità di base di cui all'art.74 d.lgs. 151/01 sia una prestazione di maternità, in quanto semplicemente connessa alla nascita del figlio ed al possesso di redditi entro determinati limiti.

La previsione dell'art. 3, lett. b), del regolamento CE 883/2004, espressa e non equivoca, non consente di aderire all'interpretazione del Comune secondo cui la prestazione in oggetto rientrerebbe nell'esclusione di cui al quinto comma dello stesso art. 3, laddove si stabilisce che il regolamento "non si applica né all'assistenza sociale e medica, né ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze".

Deve, infatti, ritenersi che il generico richiamo "all'assistenza sociale e medica" riguardi solo quelle prestazioni non espressamente individuate dal paragrafo 1 e rispetto alle quali residuino margini di dubbio.

Per quanto attiene, infine, alla titolarità del permesso di lungo soggiorno, la ricorrente, in quanto titolare di permesso per motivi familiari, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva, secondo la previsione dell'art. 3, comma 1, lett. b), trattandosi di "cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che



sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002".

Infatti, il permesso di soggiorno per motivi familiari permette alla ricorrente di lavorare, senza esclusioni di sorta, cosicché neppure ricorre l'ipotesi di possibile limitazione di cui all'art. 12, paragrafo 2, lett. b) della direttiva.

La ricorrente rientrano quindi fra i soggetti nei cui confronti è applicabile la direttiva 2011/98/UE, che come già detto non prevede possibilità di deroghe alla rigorosa parità di trattamento con i cittadini dello stato membro in cui soggiornano, per quanto concerne, fra l'altro, "i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004".

Nel caso di specie la ricorrente è legalmente soggiornante, è titolare di permesso di soggiorno che le consente lo svolgimento di attività lavorativa, tanto subordinata, quanto autonoma, e dimostra altresì un preciso radicamento familiare sul territorio italiano.

Può, quindi, ritenersi che la ricorrente sia in possesso di tutti i requisiti per beneficiare della provvidenza richiesta.

Per quanto riguarda il requisito reddituale, non è contestato che la ricorrente presenti un ISE conforme alla previsione normativa e la prova risulta comunque dalla documentazione prodotta (v. doc. 5 fasc. ricorrente).

Il Comune di Gorle deve quindi cessare dalla condotta discriminatoria posta in essere e per l'effetto va ordinato al Comune di Gorle, quale ente concedente, ed all'Inps, quale ente erogatore, di non procedere alla richiesta di restituzione, nei confronti della ricorrente, del pagamento della somma di € 1.691,05.



Ciò è sufficiente a rimuovere gli effetti della condotta de qua.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, possono essere integralmente compensate nei confronti dell'Inps, in quanto ente solo erogatore, mentre seguono la soccombenza nei confronti del Comune.

P.Q.M.

- 1) accerta il carattere discriminatorio del mancato riconoscimento, da parte del Comune di Gorle, dell'assegno di cui all'art.74 d.lgs. 151/01 in favore di
- 2) ordina al Comune di Gorle, quale ente concedente, ed all'Inps, quale ente erogatore, di non procedere alla richiesta di restituzione, nei confronti di del pagamento della somma di € 1.691,05;
- 3) condanna il Comune di Gorle alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.300,00, per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, dichiarando compensate le spese di lite nei confronti dell'Inps.

Si comunichi.

Bergamo, 3 agosto 2017

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini

